

III

*(Atti preparatori)***BANCA CENTRALE EUROPEA****PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 7 settembre 2021****su una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (CON/2021/27)**

(2021/C 446/02)

Introduzione e base giuridica

Il 29 giugno 2021 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo una richiesta di parere in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità delle imprese ⁽¹⁾ (di seguito la «proposta di direttiva»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto la proposta di direttiva contiene disposizioni che ricadono negli ambiti di competenza della BCE, inclusi, in particolare, l'attuazione della politica monetaria in conformità al primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, e dell'articolo 282, paragrafo 1, del trattato, la vigilanza prudenziale degli enti creditizi in conformità all'articolo 127, paragrafo 6, del trattato e il contributo alla regolare conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in relazione alla stabilità del sistema finanziario di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

- 1.1 La BCE accoglie con favore l'obiettivo della proposta di direttiva di migliorare la quantità, la qualità e la disponibilità delle informazioni relative alla sostenibilità, nell'ambito dell'agenda più ampia della Commissione europea in materia di finanza sostenibile ⁽²⁾ e in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo ⁽³⁾. La BCE accoglie inoltre con favore il calendario stabilito nella proposta di direttiva, in particolare l'adozione della prima serie di principi in materia di comunicazione sulla sostenibilità entro ottobre 2022.
- 1.2 L'attuale regime di informativa societaria dell'Unione europea (UE) sulla sostenibilità non garantisce informazioni sufficienti, coerenti e comparabili per il settore privato o le autorità pubbliche. Le parti interessate non sono in grado di valutare l'impatto delle imprese sulla sostenibilità e in particolare sul cambiamento climatico. Migliori informative sugli indicatori prospettici consentirebbero non solo alle parti interessate di monitorare i progressi compiuti dalle imprese nell'allineamento dei loro modelli aziendali e delle loro operazioni con traiettorie coerenti con un'economia a bassa emissione di carbonio e, successivamente, a zero emissioni nette di carbonio, come previsto nel Green Deal europeo, ma anche di contribuire a valutare i rischi per le imprese derivanti da potenziali rivalutazioni delle attività in caso di traiettorie disallineate. In tale contesto, la proposta di direttiva sostiene e integra le informazioni che le imprese dovranno comunicare a norma del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ (di seguito il «regolamento sulla tassonomia») e avvicina l'economia dell'Unione agli obiettivi del Green Deal europeo.

⁽¹⁾ COM(2021) 189 finale.

⁽²⁾ Cfr. la pagina web «Overview of sustainable finance», disponibile sul sito web della Commissione all'indirizzo www.ec.europa.eu

⁽³⁾ La Commissione ha pubblicato la sua comunicazione su «Il Green Deal europeo» l'11 dicembre 2019, cfr. COM(2019) 640 finale.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- 1.3 I principi in materia di informativa sulla sostenibilità attualmente predominanti nei mercati finanziari non sono sufficienti a garantire che i rischi finanziari connessi alla sostenibilità siano adeguatamente compresi e pienamente valutati da tutti i partecipanti al mercato. La limitata qualità e quantità delle informazioni sulla sostenibilità a livello societario limitano le informazioni a disposizione degli investitori e dei partecipanti ai mercati finanziari. Riducono la trasparenza, aumentano le asimmetrie informative, nuocciono alla comparabilità e, in generale, ostacolano lo sviluppo di una finanza sostenibile e di decisioni di investimento informate. Inoltre, come indicato anche nei considerando della direttiva proposta, molteplici decisioni di investimento che non tengono adeguatamente conto dei rischi legati alla sostenibilità possono portare ad effetti aggregati e amplificati che hanno la potenzialità di creare rischi sistemici che minacciano la stabilità finanziaria ⁽⁷⁾. Inoltre, il cattivo stato dell'informativa societaria sulla sostenibilità impedisce alle autorità di regolamentazione, alle autorità di vigilanza, alle autorità preposte alla stabilità finanziaria e alle banche centrali di valutare adeguatamente l'esposizione alla sostenibilità e, in particolare, i rischi legati al clima delle imprese e degli enti creditizi e finanziari che si avvalgono delle informative societarie per adottare decisioni di finanziamento. Pertanto, la BCE ritiene che la direttiva proposta costituisca un passo necessario per colmare la carenza di dati che attualmente ostacola lo sviluppo di adeguate politiche di sostenibilità, di valutazione del rischio e di quadri di monitoraggio dei rischi per il settore finanziario ⁽⁸⁾.
- 1.4 La BCE ritiene che la proposta di direttiva costituisca un passo importante verso il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali e, in particolare, lo sviluppo di mercati dei capitali verdi dell'UE integrati, consistenti e maturi che trascendono i confini nazionali ⁽⁷⁾. Un'Unione dei mercati dei capitali verde rafforzerebbe ulteriormente il ruolo dell'Unione nei mercati dei capitali verdi in tutto il mondo ⁽⁸⁾ e renderebbe così più forte il ruolo dell'euro come valuta mondiale. Creando principi comuni e infrastrutture per i mercati dei capitali verdi dell'Unione, potrebbe in tal modo fungere da catalizzatore per l'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione in generale ⁽⁹⁾. In particolare, un'informativa standardizzata e solida (sulla sostenibilità) è una condizione preliminare per garantire che gli investitori dispongano di dati solidi e comparabili per guidare le loro decisioni di investimento e quindi essenziali per facilitare l'assegnazione del capitale ai progetti più meritevoli in tutta l'Unione, in linea con gli obiettivi del mercato unico. La conseguente allocazione maggiore del capitale può contribuire a migliorare la condivisione dei rischi a livello transfrontaliero tra i privati e la resilienza dell'economia dell'Unione ⁽¹⁰⁾. A tale riguardo, la BCE accoglie con favore anche il fatto che la proposta di direttiva preveda la necessità che le informazioni sulla sostenibilità comunicate dalle imprese siano incluse nel prossimo punto di accesso unico europeo ⁽¹¹⁾. Integrando le informative sulla sostenibilità con i dati finanziari, si creerebbe uno «sportello unico» per tutte le informazioni critiche su un'impresa, comprese le sue credenziali verdi, che andrebbe a vantaggio non solo degli investitori, ma anche di tutti i portatori di interessi privati e pubblici interessati alla comunicazione finanziaria e sulla sostenibilità.
- 1.5 La BCE sostiene gli obblighi proposti per le grandi imprese dell'Unione e le imprese quotate nei mercati regolamentati dell'Unione, compresi gli enti creditizi, di comunicare una serie di obiettivi di sostenibilità e i progressi compiuti verso il loro conseguimento. Il rischio reputazionale al quale sono esposte le imprese che non soddisfano il loro impegno di allinearsi con l'accordo di Parigi aiuterà a promuovere la disciplina di mercato e costituirà un importante contributo alle strategie di gestione del rischio e di allineamento degli enti creditizi.
- 1.6 Al fine di migliorare la trasparenza e favorire un adeguato monitoraggio della vigilanza, in particolare dei rischi legati al clima e all'ambiente, la BCE ritiene altresì che, come proposto nella nuova strategia in materia di finanza sostenibile della Commissione ⁽¹²⁾, le istituzioni finanziarie dovrebbero rendere noti i loro piani di transizione alla sostenibilità e di decarbonizzazione, inclusi gli obiettivi intermedi e a lungo termine e le informazioni su come intendono ridurre la loro impronta ambientale. Questo può essere uno strumento potente tramite il quale orientare il sistema finanziario verso chiare tappe per ottenere coerenza con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1.5 °C in linea con l'accordo di Parigi. Le autorità competenti dovrebbero disporre degli strumenti per monitorare e reagire ai rischi derivanti dal disallineamento dei portafogli degli enti creditizi con gli obiettivi di transizione.

⁽⁷⁾ Cfr. considerando 12. Cfr. anche il documento «Climate-related risks to financial stability», Special Feature in ECB Financial Stability Review, May 2021, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽⁸⁾ Cfr. pag. 24 e seguenti della risposta dell'Eurosistema alle consultazioni pubbliche della Commissione europea sulla strategia per la finanza sostenibile rinnovata e sulla revisione della direttiva sull'informativa di carattere non finanziario, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽⁷⁾ Cfr. il discorso di Christine Lagarde, «Verso un'Unione dei mercati dei capitali verdi per l'Europa», disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽⁸⁾ Ad esempio, circa il 60 % di tutte le obbligazioni verdi non garantite di primo rango emesse a livello mondiale nel 2020 è nato nell'Unione. Anche gli investimenti ambientali, sociali e di governo societario sono concentrati in Europa, con oltre la metà dei fondi obbligazionari domiciliati nell'area dell'euro. Inoltre, nel 2020 circa la metà delle obbligazioni verdi emesse a livello mondiale erano in euro.

⁽⁹⁾ Cfr. gli interventi di Christine Lagarde, «Towards a green capital markets union for Europe» e «Financing a green and digital recovery», disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽¹⁰⁾ Il mercato delle obbligazioni verdi mostra già quasi il doppio del livello delle partecipazioni transfrontaliere rispetto al resto dei mercati obbligazionari europei. Ciò suggerisce che lo sviluppo del mercato delle obbligazioni verdi rafforzerebbe ulteriormente l'integrazione finanziaria dell'Unione. Cfr. il capitolo 5 dell'edizione di novembre 2020 della Financial Stability Review della BCE, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽¹¹⁾ Cfr. considerando 48 della proposta di direttiva.

⁽¹²⁾ Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 luglio 2021: Strategia per il finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile, COM(2021) 390 finale.

2. **Pertinenza della proposta di direttiva per gli obiettivi e i compiti della BCE e dell'Eurosistema**

2.1 Le questioni legate alla sostenibilità, in particolare il cambiamento climatico, possono influire sul modo in cui le banche centrali assolvono i loro mandati, come indicato di seguito ⁽¹³⁾. Nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza prudenziale e del suo contributo alla stabilità finanziaria, la BCE sostiene gli sforzi dell'Unione in materia di politiche volte a migliorare l'individuazione e la gestione dei rischi finanziari connessi alla sostenibilità, al fine di migliorare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. In tale contesto, un'informativa sufficientemente completa e granulare dei rischi ambientali faciliterà anche la fissazione dei prezzi di mercato dei rischi connessi in linea con il principio di un'economia di mercato aperta ⁽¹⁴⁾. Inoltre, tali pratiche in materia di informativa rafforzerebbero anche la capacità dell'Eurosistema di monitorare e valutare l'impatto del cambiamento climatico sulla trasmissione della politica monetaria.

2.2 *Rilevanza per la politica monetaria*

2.2.1 Il cambiamento climatico e la transizione verso un'economia più sostenibile influiscono sulle prospettive della stabilità dei prezzi, obiettivo primario del SEBC, tramite il loro impatto sugli indicatori macroeconomici, quali l'inflazione, la produzione, l'occupazione, i tassi di interesse, gli investimenti e la produttività, sulla stabilità finanziaria e sulla trasmissione della politica monetaria ⁽¹⁵⁾. I rischi fisici e i rischi di transizione associati al cambiamento climatico possono, tra l'altro, incidere sulle valutazioni e sull'affidabilità creditizia delle imprese con effetti a catena per gli enti creditizi e il sistema finanziario ⁽¹⁶⁾. Sebbene siano ancora in fase di sviluppo metodologie per valutare l'entità dei rischi connessi al clima per le banche e la stabilità finanziaria, le stime disponibili suggeriscono come sia probabile che l'impatto di tali rischi sia significativo ⁽¹⁷⁾. Ciò potrebbe, a sua volta, incidere sulla trasmissione della politica monetaria, ad esempio mediante il blocco delle attività e l'improvviso riprezzamento dei rischi finanziari legati al clima. Inoltre, per quanto riguarda il settore bancario, il valore della garanzia può essere ridotto e possono concretizzarsi perdite su crediti, e ciò potrebbe intaccare il capitale e la posizione di liquidità degli enti creditizi e degli altri intermediari finanziari, indebolendo così la loro capacità di veicolare fondi nell'economia reale. Il Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) (la rete di banche centrali e di autorità di vigilanza per rendere più verde il sistema finanziario, raccomanda pertanto alle banche centrali di considerare i possibili effetti del cambiamento climatico sull'economia. La NGFS sostiene che tali effetti possono essere rilevanti per la politica monetaria anche se si concretizzano solo al di là dell'orizzonte convenzionale a medio termine della politica monetaria ⁽¹⁸⁾.

2.2.2 Inoltre, nel perseguire il suo obiettivo di stabilità dei prezzi, l'Eurosistema deve assicurare un'adeguata protezione del proprio bilancio nei confronti del rischio attraverso il suo sistema di controllo dei rischi. L'Eurosistema deve pertanto individuare, monitorare e mitigare i rischi associati alle sue controparti, le garanzie che accetta nelle sue operazioni di rifinanziamento e le attività detenute derivanti da operazioni definitive, anche nell'ambito del suo portafoglio di politica non monetaria.

2.2.3 A tale proposito, migliori pratiche di informativa societaria sulla sostenibilità rafforzerebbero significativamente la capacità dell'Eurosistema di monitorare e valutare l'impatto del cambiamento climatico sulla trasmissione della politica monetaria, di far fronte ai rischi finanziari connessi al clima già presenti nel proprio bilancio e di garantire un'adeguata protezione del bilancio dell'Eurosistema contro i rischi.

2.2.4 Inoltre, come annunciato nel piano d'azione per includere le considerazioni relative al cambiamento climatico nella propria strategia di politica monetaria ⁽¹⁹⁾, l'Eurosistema introdurrà obblighi di informativa per le attività del settore privato come nuovo criterio di idoneità o come base per un trattamento differenziato per gli acquisti di garanzie e attività. Tali requisiti terranno conto delle politiche e delle iniziative dell'Unione, compresa la proposta di direttiva, e promuoveranno in tal modo pratiche di informativa uniformi sul mercato.

⁽¹³⁾ Cfr. il paragrafo 2.4 del parere CON/2021/12. Tutti i pareri della BCE sono disponibili su EUR-Lex.

⁽¹⁴⁾ Cfr. pag. 2 della risposta dell'Eurosistema citata alla nota 6.

⁽¹⁵⁾ Cfr. il comunicato stampa «La BCE presenta un piano di azione per includere considerazioni relative al cambiamento climatico nella propria strategia di politica monetaria», 8 luglio 2021, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽¹⁶⁾ Cfr. la sezione «Climate-related risks to financial stability», Special Feature in ECB Financial Stability Review, May 2021, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽¹⁷⁾ Cfr., ad esempio, il paragrafo 2.4 del parere CON/2021/12, il paragrafo 2.2 del parere CON/2021/22, il discorso di Isabel Schnabel, «Never waste a crisis: COVID-19, climate change and monetary policy», tavola rotonda virtuale dal titolo «Sustainable Crisis Responses in Europe», INSPIRE Research Network, 17 luglio 2020, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽¹⁸⁾ Cfr. il paragrafo 2.4 del parere CON/2021/12, «Climate Change and Monetary Policy: Initial takeaways», giugno 2020, disponibile sul sito internet della rete Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System all'indirizzo www.ngfs.net, pag. 3.

⁽¹⁹⁾ Cfr. il comunicato stampa «La BCE presenta un piano di azione per includere considerazioni relative al cambiamento climatico nella propria strategia di politica monetaria», 8 luglio 2021, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

2.3 Rilevanza per la stabilità finanziaria

2.3.1 L'obiettivo della proposta di direttiva di garantire informazioni affidabili, coerenti e comparabili relative all'esposizione delle imprese in diversi settori ai rischi connessi al cambiamento climatico è un prerequisito per una valutazione accurata dei rischi finanziari derivanti dal cambiamento climatico⁽²⁰⁾. Migliori informative sulla sostenibilità, basate su principi uniformi in materia di comunicazione e presentate in una forma leggibile meccanicamente, rafforzerebbero notevolmente la capacità della BCE di monitorare e di far fronte all'impatto del cambiamento climatico sulla stabilità finanziaria.

2.4 Rilevanza per la vigilanza prudenziale degli enti creditizi

2.4.1 Gli enti significativi soggetti alla vigilanza diretta della BCE sono tenuti a comunicare i rischi connessi al clima che sono significativi⁽²¹⁾. In particolare, essi dovrebbero comunicare le emissioni di gas a effetto serra per l'intero gruppo, comprese le emissioni a valle, nonché gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e gli indicatori chiave di rischio (KRI) utilizzati ai fini della definizione delle strategie e della gestione del rischio⁽²²⁾. Inoltre, la BCE si è impegnata a sviluppare nuovi indicatori che contribuiscano a valutare l'impronta di carbonio degli enti creditizi⁽²³⁾.

2.4.2 Inoltre, in linea con i requisiti di cui all'articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁴⁾ (di seguito «regolamento sui requisiti patrimoniali» o «CRR»), l'Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato nel marzo 2021 un progetto di norme tecniche di attuazione (ITS)⁽²⁵⁾, che propone informative quantitative comparabili sulla transizione legata al cambiamento climatico e sui rischi fisici per taluni enti creditizi, comprese informazioni sulle esposizioni verso attività legate al carbonio e attività soggette a eventi cronici e acuti causati dai cambiamenti climatici.

2.4.3 Pertanto, dati affidabili e comparabili relativi al clima e all'ambiente forniti dalle imprese sono fondamentali affinché gli enti finanziari, compresi gli enti creditizi, possano calcolare correttamente e successivamente divulgare le metriche climatiche e ambientali, comprese le informazioni rilevanti nell'ambito del quadro prudenziale. La proposta di estendere l'attuale ambito di applicazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁶⁾ (di seguito «direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario» o «direttiva NFRD») a tutte le grandi imprese sosterrà gli sforzi delle istituzioni nella raccolta dei dati pertinenti. I requisiti più dettagliati della proposta di direttiva e la proposta di digitalizzazione dei dati richiesti ne faciliteranno la raccolta in modo coerente.

2.5 Rilevanza per la raccolta di informazioni statistiche

2.5.1 L'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea conferisce alla BCE il potere, con l'assistenza delle banche centrali nazionali, di raccogliere le informazioni statistiche necessarie per svolgere i compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e di contribuire all'armonizzazione delle norme e delle prassi che disciplinano la raccolta, l'elaborazione e la distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza. Per svolgere i suoi compiti e le sue attività, la BCE si basa, per quanto possibile, sui dati esistenti per limitare l'onere gravante sui soggetti segnalanti. Come già indicato, la disponibilità di informazioni di elevata qualità in materia di sostenibilità a livello granulare e aggregato è una necessità per decisioni informate in merito all'attuazione della politica monetaria, alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e al contributo alla corretta conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in materia di stabilità del sistema finanziario. In tale contesto, l'elaborazione di principi in materia di comunicazione sulla sostenibilità che specificano le informazioni che le imprese devono comunicare sui fattori di sostenibilità consentirebbe anche alla BCE di svolgere meglio le proprie funzioni compilando indicatori statistici relativi alla finanza sostenibile⁽²⁷⁾. Ciò consentirebbe a sua volta alla BCE di migliorare potenzialmente la propria raccolta di informazioni statistiche per rispecchiare i fattori di sostenibilità ambientale e concentrarsi su di essi.

⁽²⁰⁾ Cfr. il gruppo di progetto BCE/BERS sul climate risk modelling, «Climate-related risk and financial stability», luglio 2021, pag. 9, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽²¹⁾ Cfr. Vigilanza bancaria della BCE, «Guida sui rischi climatici e ambientali», maggio 2020, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽²²⁾ Cfr. Vigilanza bancaria della BCE, «Guida sui rischi climatici e ambientali», maggio 2020, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽²³⁾ Cfr. il comunicato stampa «La BCE presenta un piano di azione per includere considerazioni relative al cambiamento climatico nella propria strategia di politica monetaria», 8 luglio 2021, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽²⁵⁾ Cfr. il documento «Implementing Technical Standards (ITS) on prudential disclosures on ESG risks in accordance with Article 449a CRR», disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu.

⁽²⁶⁾ Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

⁽²⁷⁾ Cfr. anche il comunicato stampa «La BCE presenta un piano di azione per includere considerazioni relative al cambiamento climatico nella propria strategia di politica monetaria», 8 luglio 2021, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu, in cui si conferma che la BCE svilupperà indicatori sugli strumenti finanziari verdi, sull'esposizione delle istituzioni finanziarie ai rischi fisici legati al clima attraverso i loro portafogli e sull'impronta di carbonio delle istituzioni finanziarie.

2.5.2 Per questi motivi, la BCE accoglie con favore il fatto che, ai sensi della proposta di direttiva, le imprese prepareranno la loro comunicazione sulla sostenibilità in un formato elettronico unico di comunicazione (XHTML) ⁽²⁸⁾. La ricchezza dei dati che saranno prodotti dall'attuazione della proposta di direttiva dovrebbe soddisfare gli obiettivi della strategia europea per i dati e della strategia in materia di finanza digitale per l'Unione ⁽²⁹⁾, in particolare quello di creare un mercato unico in cui i dati possano circolare all'interno dell'Unione e in diversi settori, al fine di sfruttare il potenziale dei dati di nuova generazione nell'interesse pubblico e promuovere una finanza basata sui dati. Il raggiungimento di questi obiettivi aiuterebbe gli statistici ufficiali a migliorare la rilevanza, la tempestività e la profondità dei loro dati e metadati.

2.5.3 A tal fine, la BCE sostiene fermamente l'uso, da parte dei soggetti segnalanti, di principi concordati a livello internazionale, tra i quali il LEI (identificativo della persona giuridica) globale come raccomandato dal Comitato europeo per il rischio sistemico nel 2020 ⁽³⁰⁾, o altri standard concordati come identificativi unici per soddisfare gli obblighi di comunicazione. La BCE ritiene che l'uso di tali identificativi, ove possibile nell'ambito dei principi in materia di comunicazione che devono essere elaborati, migliorerà l'affidabilità delle informazioni statistiche, nonché il suo ambito di applicazione, consentendo che i dati sulla sostenibilità delle imprese siano collegati ad altre fonti di informazioni statistiche raccolte dal SEBC (ad esempio i dati di bilancio individuali e/o i dati sui prestiti delle singole banche AnaCredit), facilitando in tal modo il lavoro analitico e sostenendo l'elaborazione delle politiche.

2.6 Portafogli non inerenti alla politica monetaria

2.6.1 Dati affidabili su questioni di sostenibilità saranno altrettanto fondamentali per gli investimenti sostenibili in portafogli non inerenti alla politica monetaria. L'Eurosistema ha recentemente concordato una posizione comune per gli investimenti sostenibili e responsabili legati al cambiamento climatico in portafogli non inerenti alla politica monetaria denominati in euro, con l'obiettivo di pubblicare entro due anni informative relative al clima per questi tipi di portafogli ⁽³¹⁾.

3. Applicazione della proposta di direttiva alle banche centrali

3.1 La proposta di direttiva prevede che gli Stati membri possano scegliere di non applicare l'obbligo di comunicare le informazioni relative alla sostenibilità a determinate imprese escluse dal campo di applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³²⁾ (di seguito «direttiva sui requisiti patrimoniali»), comprese le banche centrali ⁽³³⁾. Poiché alcune banche centrali possono effettivamente essere considerate imprese ai sensi della direttiva contabile ⁽³⁴⁾ e, pertanto, rientrerebbero in linea di principio nell'ambito di applicazione della proposta di direttiva, è accolta con favore la possibilità per gli Stati membri interessati di escludere le banche centrali da tale ambito di applicazione.

3.2 Sebbene la BCE non rientri nell'ambito di applicazione della proposta di direttiva, le sue informative potrebbero beneficiare dei principi comuni in materia di comunicazione previsti dalla proposta di direttiva nella misura in cui possono essere adattati alle finalità specifiche della BCE. Ad esempio, nel 2021 la BCE ha già avviato i lavori per ampliare il proprio quadro in materia di comunicazione ambientale vigente per includervi le questioni economiche, di governance e sociali, tenendo conto dei requisiti della direttiva NFRD ⁽³⁵⁾. La BCE intende iniziare a pubblicare informative in materia di sostenibilità nel 2022 con riferimento alle proprie prestazioni nel 2021 ⁽³⁶⁾.

⁽²⁸⁾ Cfr. considerando 48 e articolo 1, punto 4 della proposta di direttiva che inserisce il nuovo articolo 19d nella direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19) (di seguito «direttiva contabile»).

⁽²⁹⁾ Cfr. considerando 48 della proposta di direttiva.

⁽³⁰⁾ Cfr. raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 24 settembre 2020, sull'identificazione di soggetti giuridici (CERS/2020/12).

⁽³¹⁾ Cfr. il comunicato stampa «Eurosistema agrees on common stance for climate change-related sustainable investments in non-monetary policy portfolios», 4 febbraio 2021, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽³²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽³³⁾ Cfr. articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della proposta di direttiva, che fa riferimento all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 2 a 23 della direttiva sui requisiti patrimoniali.

⁽³⁴⁾ Cfr. allegati I e II della direttiva contabile.

⁽³⁵⁾ Cfr. il documento «Riscontro sul contributo fornito dal Parlamento europeo nel quadro della sua risoluzione sul Rapporto annuale 2019 della BCE», disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽³⁶⁾ Cfr. il documento «Riscontro sul contributo fornito dal Parlamento europeo nel quadro della sua risoluzione sul Rapporto annuale 2019 della BCE», disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

3.3 Inoltre, come indicato in precedenza, l'Eurosistema si è impegnato a pubblicare nei prossimi due anni ⁽³⁷⁾ informative relative al cambiamento climatico sui suoi portafogli non inerenti alla politica monetaria denominati in euro e pubblicherà informazioni relative al cambiamento climatico sulle attività acquistate nell'ambito del programma di acquisto per il settore societario di politica monetaria a partire dal primo trimestre del 2023. Inoltre, l'attuazione del piano d'azione presentato di recente dalla BCE per includere le considerazioni relative ai cambiamenti climatici nella propria strategia di politica monetaria sarà quanto meno in linea con i progressi compiuti nelle politiche e nelle iniziative dell'Unione nel campo delle informative e delle comunicazioni sulla sostenibilità ambientale, compresa la proposta di direttiva ⁽³⁸⁾. Considerata l'attuale mancanza di dati di elevata qualità, le informative sulla sostenibilità dell'Eurosistema beneficerebbero considerevolmente dalle informative delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva proposta una volta disponibili. Di conseguenza, sostenendo la standardizzazione delle comunicazioni in materia di cambiamento climatico, i principi in materia di informativa previsti dalla proposta di direttiva potrebbero a loro volta agevolare le future informative dell'Eurosistema in materia di clima. La BCE valuterà se i principi comuni in materia di comunicazione o parti di essi potranno essere utilizzati in futuro come base per le proprie informative relative al clima, tenendo conto delle specificità dei compiti e degli obiettivi della BCE.

4. Ambito di applicazione della proposta di direttiva

4.1 Ai sensi della proposta di direttiva, comunicare le informazioni relative alla sostenibilità diverrebbe obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2023 per tutte le grandi imprese e dal 1° gennaio 2026 per tutte le piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione ⁽³⁹⁾. La BCE accoglie con favore l'estensione dell'ambito di applicazione della proposta di direttiva a tutte le grandi imprese come definite nella direttiva contabile rispetto all'ambito di applicazione più ristretto della direttiva NFRD, che imponeva informative obbligatorie solo a grandi enti di interesse pubblico con almeno 500 dipendenti ⁽⁴⁰⁾. La BCE accoglie inoltre con favore l'estensione del campo di applicazione della proposta di direttiva alle piccole e medie imprese (PMI) quotate sui mercati regolamentati dell'Unione. L'ampliamento della portata delle informative delle imprese è necessario per mettere gli enti finanziari, in particolare gli enti creditizi, in una posizione migliore per soddisfare i propri obblighi in materia di informativa sulla sostenibilità e consentire loro di gestire le proprie esposizioni verso i rischi connessi alla sostenibilità, in particolare quelli legati al clima. Le PMI, in particolare, svolgono un ruolo centrale nell'economia europea e non sono solo esposte ai rischi legati al clima, ma svolgono anche un ruolo importante nel garantire la transizione dell'Unione verso un'economia a bassa emissione di carbonio. Ottenere informative affidabili, coerenti e comparabili in materia di sostenibilità da parte delle PMI è pertanto importante per tutte le parti interessate, compresi, come già indicato, le istituzioni finanziarie che devono ottenere informazioni pertinenti sulle loro controparti al fine di migliorare la propria gestione del rischio e prendere decisioni di finanziamento informate in relazione alle PMI.

4.2 Allo stesso tempo, la BCE riconosce che gli oneri amministrativi associati agli obblighi in materia di comunicazione supplementari possono avere un impatto sproporzionato sulle imprese più piccole e sottolinea l'importanza di evitare un onere amministrativo eccessivo per le PMI. A tale riguardo, la BCE accoglie con favore il fatto che la proposta di direttiva miri a moderare l'ulteriore onere di comunicazione per le imprese più piccole, prevedendo un approccio graduale e principi in materia di comunicazione semplificati per le PMI quotate che saranno elaborati dallo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ⁽⁴¹⁾. Tale approccio proporzionato dovrebbe inoltre garantire che gli obblighi supplementari in materia di comunicazione per gli enti creditizi riguardanti le loro controparti non incidano negativamente sull'accesso delle PMI al credito.

4.3 Pur sostenendo in generale, per le ragioni di cui sopra, un approccio proporzionato alle PMI, la BCE è del parere che il calendario per l'applicazione dei principi in materia di comunicazione semplificati possa essere anticipato rispetto a quanto attualmente previsto nella proposta di direttiva. Inoltre, sarà importante che i principi in materia di comunicazione semplificati proposti per le PMI garantiscano un livello sufficiente di informazioni comparabili e coerenti per consentire un'adeguata valutazione dei rischi connessi alla sostenibilità e l'allineamento delle rispettive PMI alla transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio.

⁽³⁷⁾ Cfr. il comunicato stampa «Eurosistem agrees on common stance for climate change-related sustainable investments in non-monetary policy portfolios», 4 febbraio 2021, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽³⁸⁾ Cfr. il comunicato stampa «La BCE presenta un piano di azione per includere considerazioni relative al cambiamento climatico nella propria strategia di politica monetaria», 8 luglio 2021, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽³⁹⁾ Cfr. articolo 1, punto 3, della proposta di direttiva, che sostituisce l'articolo 19 bis della direttiva contabile.

⁽⁴⁰⁾ Le «grandi imprese» sono definite all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva contabile come imprese «che alla data di chiusura del bilancio superano almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale di bilancio: EUR 20 000 000; b) fatturato netto: EUR 40 000 000; c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario: 250». L'NFRD, invece, riguarda solo le grandi imprese con più di 500 dipendenti che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva contabile (attuale articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva contabile).

⁽⁴¹⁾ Cfr. articolo 1, punto 4, della proposta di direttiva che inserisce nella direttiva contabile l'articolo 19 ter sui principi in materia di informativa sulla sostenibilità per le PMI.

4.4 La BCE osserva che la maggior parte della proposta di direttiva si applicherebbe anche agli enti creditizi. In particolare, gli enti creditizi saranno tenuti a comunicare le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi della proposta di direttiva. Tuttavia, dall'attuale progetto non è chiaro se la proposta di direttiva intenda coprire tutti gli enti creditizi, indipendentemente dalle loro dimensioni, o solo gli enti creditizi che si qualificano come grandi imprese o come imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati dell'Unione. I considerando della proposta di direttiva ⁽⁴²⁾ stabiliscono che gli enti creditizi dovrebbero essere soggetti agli obblighi di comunicazione in materia di sostenibilità a condizione che soddisfino determinati criteri di dimensione. Tuttavia, questa limitazione dell'applicabilità agli enti creditizi sulla base di determinati criteri di dimensione non risulta chiaramente dagli articoli della proposta di direttiva ⁽⁴³⁾. Piuttosto, le disposizioni pertinenti potrebbero essere interpretate anche nel senso che gli enti creditizi sarebbero coperti dalle misure di coordinamento indipendentemente dalle loro dimensioni. In linea con l'intenzione legislativa della proposta di direttiva espressa nei suoi considerando, la BCE suggerisce di chiarire questo punto in modo che solo gli enti creditizi che soddisfano anche i criteri di dimensione siano soggetti agli obblighi di comunicazione sulla sostenibilità ⁽⁴⁴⁾. Inoltre, dovrebbe essere garantito un minimo allineamento con lo scopo dell'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance ai sensi del CRR, in particolare l'articolo 449 bis di tale regolamento, in base al quale sono presi in considerazione sia i criteri relativi alle dimensioni che quelli di complessità nel valutare se un ente creditizio possa essere considerato un ente creditizio di grandi dimensioni.

5. Principi comuni obbligatori in materia di comunicazione

5.1 La proposta di direttiva introdurrà principi comuni obbligatori in materia di comunicazione, che saranno adottati dalla Commissione come atti delegati ⁽⁴⁵⁾. Principi comuni in materia di comunicazione di qualità sufficiente a sostenere un'informativa comparabile, trasparente e affidabile sulla sostenibilità sono essenziali per sviluppare metriche sulla sostenibilità più comparabili e affidabili, per la corretta valutazione dei rischi (finanziari e non finanziari) sulla sostenibilità e, di conseguenza, per la determinazione del prezzo delle attività e la calibrazione delle misure di controllo dei rischi. Ciò andrebbe a vantaggio della gestione del rischio degli enti creditizi, della comunicazione interna e delle informative al pubblico sui rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) e, come già indicato, per le banche centrali e le autorità di vigilanza nel condurre analisi e integrare considerazioni relative al clima nell'esecuzione dei loro mandati ⁽⁴⁶⁾.

5.2 In linea con il contenuto della proposta di direttiva, i principi comuni in materia di comunicazione da adottare dovrebbero contenere anche una prospettiva di doppia rilevanza, concentrandosi su questioni che influenzano le prestazioni, la posizione e lo sviluppo delle imprese («rilevanza finanziaria»), ma anche informazioni sul più ampio impatto ambientale e sociale delle imprese («rilevanza ambientale e sociale»). I principi comuni in materia di comunicazione dovrebbero includere, come minimo, voci di dati standardizzati e comparabili pertinenti per l'analisi dei rischi finanziari connessi al clima, sia transitori che fisici ⁽⁴⁷⁾. Tra questi figurano, ad esempio, l'ubicazione geografica e le attività commerciali delle attività/strutture e le relative pressioni ambientali, la classificazione settoriale delle imprese e la rispettiva concentrazione settoriale delle esposizioni finanziarie, le emissioni di gas serra (ambito di applicazione 1-3) ⁽⁴⁸⁾ e l'intensità di carbonio. I principi comuni in materia di comunicazione dovrebbero contenere orientamenti chiari sulle metodologie utilizzate per quantificare l'impatto finanziario dei rischi connessi al cambiamento climatico per l'impresa che comunica le informazioni. La BCE accoglie inoltre con favore il fatto che la proposta di direttiva preveda l'adozione di atti delegati che specificino le informazioni che le imprese devono fornire in modo specifico in base al settore in cui operano ⁽⁴⁹⁾. In linea con il contenuto già compreso nella proposta di direttiva, i principi comuni in materia di comunicazione dovrebbero inoltre prevedere informative complete e comparabili sulle politiche che le imprese attuano per affrontare e gestire il potenziale impatto di tali rischi ⁽⁵⁰⁾. In tale contesto, i principi in materia di comunicazione dovrebbero includere indicatori quantitativi che vadano al di là della natura in gran parte qualitativa delle informative esistenti e che faciliterebbero l'utilizzabilità e la comparabilità delle informative relative alla sostenibilità.

⁽⁴²⁾ Cfr. considerando 23 della proposta di direttiva.

⁽⁴³⁾ Cfr. l'articolo 1, punti 1 e 3, della proposta di direttiva, che modifica l'articolo 1 e sostituisce l'articolo 19 bis della direttiva contabile.

⁽⁴⁴⁾ Come proposto nell'allegato tecnico allegato.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. articolo 1, punto 4, della proposta di direttiva, che inserisce l'articolo 19 ter nella direttiva contabile.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. pag. 26 della risposta dell'Eurosistema citata alla nota 6.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. Vigilanza bancaria della BCE, « Guida sui rischi climatici e ambientali », maggio 2020, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

⁽⁴⁸⁾ Il Greenhouse Gas Protocol opera una distinzione tra le emissioni dirette di gas serra delle imprese prodotte da fonti possedute o controllate (ambito di applicazione 1), le emissioni indirette prodotte da energia elettrica, vapore, riscaldamento o raffreddamento acquistati (ambito di applicazione 2) e tutte le altre emissioni indirette, comprese in particolare quelle prodotte durante la catena del valore della società, sia monte che a valle (ambito di applicazione 3); cfr il sito Internet di Greenhouse Gas Protocol all'indirizzo ghgprotocol.org.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. articolo 1, punto 4, della proposta di direttiva, che inserisce l'articolo 19 ter, paragrafo 1, lettera b), punto ii), nella direttiva contabile.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. anche l'articolo 1, punto 3, della proposta di direttiva, in cui l'articolo 19 bis della direttiva contabile è sostituito e una nuova lettera d) è introdotta al paragrafo 2 di tale articolo.

- 5.3 A tale riguardo, la BCE accoglie con favore anche l'inclusione di obiettivi lungimiranti nella proposta. La direttiva NFRD non dispone attualmente di metriche di sostenibilità lungimiranti, che sono tuttavia un ingrediente fondamentale per l'individuazione precoce dei rischi e la formulazione proattiva delle risposte di mitigazione. Si tratta di una componente necessaria per la definizione degli obiettivi e l'analisi degli scenari. La BCE sostiene pertanto con forza la disposizione contenuta nella proposta di direttiva secondo cui le informazioni da segnalare dovrebbero includere i «piani (...) volti a garantire che il modello di business e la strategia [dell'impresa] siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi»⁽⁵¹⁾. Tali informazioni lungimiranti dovrebbero essere espresse in termini standardizzati e facilmente comparabili, supportate da metodologie armonizzate ed essere verificate esternamente da terzi, come previsto dalla proposta di direttiva, al fine di garantirne la credibilità e l'affidabilità.
- 5.4 La proposta di direttiva prevede la consultazione della BCE sui principi in materia di comunicazione sulla sostenibilità e stabilisce che la BCE dovrebbe presentare il proprio parere su tali principi, qualora decida di presentarne uno, entro due mesi dalla data di consultazione da parte della Commissione⁽⁵²⁾. La BCE è pronta a formulare tale parere entro il periodo di due mesi proposto. Inoltre, la BCE accoglie con favore la forte importanza attribuita alle autorità pubbliche e alle istituzioni europee nel processo legislativo per gli atti delegati⁽⁵³⁾ e solleciterà una collaborazione tra di loro.

6. Allineamento con altre normative dell'Unione

- 6.1 La BCE sostiene fermamente l'obiettivo dichiarato della proposta di direttiva di garantire la coerenza dei principi in materia di comunicazione sulla sostenibilità con i requisiti stabiliti da altre normative dell'Unione⁽⁵⁴⁾. I principi dovrebbero in particolare essere allineate agli obblighi di informativa di cui al regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁵⁾ e dovrebbero tenere conto degli indicatori e delle metodologie sottostanti stabiliti nei vari atti delegati adottati a norma del regolamento sulla tassonomia, degli obblighi di informativa applicabili agli amministratori di indici di riferimento a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁶⁾, dei requisiti minimi per la costruzione degli indici di riferimento dell'Unione per la transizione climatica e degli indici di riferimento dell'Unione allineati agli accordi di Parigi, nonché del lavoro svolto dall'ABE nell'attuazione degli obblighi di informativa stabiliti dal terzo pilastro del CRR⁽⁵⁷⁾. La BCE sostiene iniziative volte a garantire la coerenza e a ridurre al minimo la complessità degli obblighi di comunicazione derivanti da diversi testi legislativi. La duplicazione degli obblighi e l'incoerenza nelle definizioni, nell'ambito di applicazione e negli obiettivi dei requisiti applicabili introducono inutili complicazioni e ambiguità per le imprese⁽⁵⁸⁾, nel complesso, riducono la trasparenza e l'attrattiva internazionale del quadro normativo dell'Unione. Qualora tali duplicazioni e incoerenze non possano essere conciliate mediante la loro sintesi nei principi in materia di comunicazione sulla sostenibilità dell'Unione, come avviene quando derivano dai testi legislativi, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione una revisione globale del quadro legislativo in materia di finanza sostenibile, comprese eventuali modifiche giuridiche mirate per razionalizzare e semplificare il panorama legislativo.
- 6.2 La BCE sottolinea che la proposta di direttiva dovrebbe mirare ad essere completamente allineata con altri atti legislativi dell'Unione e dovrebbe ridurre al minimo, e idealmente eliminare, il rischio di incoerenze presenti o future che potrebbero emergere in modo dinamico, dato che i vari strumenti legislativi si evolvono parallelamente nel tempo. Poiché gli strumenti legislativi summenzionati sono tutti interconnessi e si basano per il loro corretto funzionamento sugli obblighi di informazione reciprocamente forniti da uno all'altro, il quadro potrebbe non essere resiliente a cambiamenti non coordinati delle singole componenti. In particolare, la proposta di direttiva prevede la revisione dei principi in materia di comunicazione sulla sostenibilità ogni tre anni⁽⁵⁹⁾, mentre altri testi legislativi rimarranno statici. Ciò comporta il rischio di generare discrepanze nel tempo. La BCE sostiene revisioni globali del quadro di riferimento per la finanza sostenibile nel suo complesso, piuttosto che revisioni parallele e non coordinate di ciascuno strumento legislativo singolarmente.

⁽⁵¹⁾ Cfr. articolo 1, punto 3, della proposta di direttiva, che sostituisce l'articolo 19 bis, paragrafo 2, della direttiva contabile.

⁽⁵²⁾ Cfr. articolo 1, punto 11, della proposta di direttiva, che modifica l'articolo 49 della direttiva contabile.

⁽⁵³⁾ Cfr. articolo 1, punto 11, della proposta di direttiva, che modifica l'articolo 49 della direttiva contabile.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. considerando 35 della proposta di direttiva.

⁽⁵⁵⁾ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

⁽⁵⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

⁽⁵⁷⁾ Cfr. considerando 35 della proposta di direttiva.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. pag. 29 della risposta dell'Eurosistema citata alla nota 6.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. articolo 1, punto 4, della proposta di direttiva, che inserisce l'articolo 19 ter, paragrafo 1, nella direttiva contabile.

6.3 Data la centralità del regolamento sulla tassonomia nell'agenda dell'Unione in materia di finanza sostenibile, le informazioni comunicate ai sensi della proposta di direttiva sull'informativa sulla sostenibilità delle imprese dovrebbero essere coerenti con gli obblighi di informazione previsti dal regolamento sulla tassonomia e consentire alle imprese e a tutti gli altri agenti che rientrano nell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di tassonomia del suddetto regolamento di ottenere tutte le informazioni pertinenti necessarie per conformarsi agli obblighi di informativa a livello di prodotto e di società stabiliti nel regolamento sulla tassonomia.

7. Allineamento con le iniziative internazionali

7.1 La BCE accoglie inoltre con favore il fatto che la proposta di direttiva preveda che i principi dell'Unione in materia di comunicazione sulla sostenibilità dovrebbero basarsi sulle iniziative internazionali in materia di comunicazione sulla sostenibilità e contribuire ad esse ⁽⁶⁰⁾. L'assenza di un quadro standardizzato a livello globale per le informative si traduce in un'insufficiente comparabilità e coerenza tra le giurisdizioni, potrebbe generare inutili ostacoli ai flussi internazionali di finanza sostenibile e potrebbe portare a condizioni di disparità tra le giurisdizioni, che possono incidere negativamente sulle imprese dell'Unione e comportare costi più elevati per le imprese e gli istituti finanziari dell'Unione. La BCE sostiene pertanto gli sforzi coordinati a livello globale volti alla convergenza verso principi comuni in materia di trasparenza e di informativa a livello mondiale, in particolare la proposta dell'International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation di creare una nuova Sustainability Standards Board e di elaborare dei principi per la comunicazione in materia di clima e altri temi in materia di sostenibilità. La IFRS Foundation dovrebbe elaborare tali principi insieme all'EFRAG, al fine di garantire l'allineamento e la compatibilità tra la IFRS e i principi dell'Unione. Qualsiasi principio internazionale non dovrebbe essere al di sotto delle migliori pratiche globali e dovrebbe idealmente coprire tutti gli aspetti della sostenibilità, in modo coerente rispetto al contenuto della proposta di direttiva. Dovrebbe imporre alle imprese di comunicare non solo le problematiche che influenzano il valore dell'impresa, ma anche le informazioni riguardanti il loro impatto più generale sull'ambiente e sulla collettività (la cosiddetta «doppia rilevanza»). Le iniziative adottate a livello regionale o globale non dovrebbero impedire all'Unione di andare oltre nell'adattare i propri principi in materia di comunicazione sulla sostenibilità ai sensi della proposta di direttiva, conformemente alle ambizioni e al quadro giuridico dell'Unione, garantendo al contempo l'allineamento e la coerenza con la base di riferimento internazionale.

8. Disposizioni in materia di audit

8.1 La BCE accoglie con favore l'istituzione di un processo di verifica per quanto riguarda la comunicazione sulla sostenibilità delle imprese, come introdotto dall'audit obbligatorio ⁽⁶¹⁾. L'estensione dell'audit obbligatorio non solo alle informazioni retrospettive ma anche a quelle lungimiranti è essenziale per fornire certezza a tutte le parti interessate e garantire la credibilità delle informative e degli impegni. La maggiore affidabilità delle informazioni fornite sosterrà lo sviluppo e il successivo approfondimento dei mercati finanziari, non solo per quanto riguarda il necessario finanziamento delle transizioni, ma anche per la copertura dei rischi connessi alla sostenibilità.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, 7 settembre 2021.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

⁽⁶⁰⁾ Cfr. considerando 37 della proposta di direttiva.

⁽⁶¹⁾ Cfr. l'articolo 3 della proposta di direttiva, che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).